

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Contratto collettivo integrativo economico anno 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di presentazione della ipotesi di contratto integrativo	Avvio della procedura della contrattazione integrativa con presentazione da parte dell'ipotesi di accordo alla delegazione trattante in data 30/12/2021, ipotesi sottoscritta dalle parti nella stessa data. In data 19/07/2022 il contratto è stato sottoscritto definitivamente	
Periodo temporale di vigenza	Utilizzo risorse 2021	
Composizione della delegazione trattante	- Presidente, Dott. Luigi Fadda Parte sindacale: - Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP Firmatarie della preintesa: FP-CGIL CISL-FP Firmatarie del contratto definitivo: FP-CGIL, CISL-FP	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato	
Materie trattate dal contratto integrativo	Utilizzo economico risorse decentrate dell'anno 2021	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Richiesto parere al Revisore dei Conti in data 12/05/2022; Il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 18/05/2022
		L'organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento o comportano la sanzione del divieto di erogazione della	Il Piano delle Performance/Piano Esecutivo di Gestione anni 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. delibera n. 55 del 28/07/2020 ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009;
		Con deliberazione della giunta comunale n. 33/2021 è stato approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023
	Sono stati assolti, per quanto di competenza, gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013	

	retribuzione accessoria	L'organismo comunale di valutazione a consuntivo validerà il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Performance e PEG.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Oggetto del contratto è la disciplina dell'utilizzo delle risorse del fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente del Comune di Artogne con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2021.

Gli effetti del contratto si riferiscono all'anno 2021.

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse stabili disponibili effettuata dall'amministrazione comunale con determinazione del servizio Contabilità e sviluppo n.15/2021.

La Giunta comunale non ha dettato linee di indirizzo.

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse del fondo, quantificate in complessivi euro **60.546,05**.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

	TOTALE FONDO	€60.546,05
PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, comma 1 CCNL 2016/2018)		19.529,00
NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE (art. 68, comma 2 lett. j) CCNL 2016/2018)		0
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018)		5.283,30
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 68, comma 2, lett. A) CCNL 2016/2018)		9.969,53 (7.469,53 +2500)
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, comma 2, lett. B) CCNL 2016/2018)		3.040,50
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 70-bis CCNL 2016/2018 (art. 68, co. 2, lett. C) ccnl 2016/2018)		1.275,00
INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. D) CCNL 2016/2018)		
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018)		50,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 Lett. A) CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018)		700,00
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ART. 56-QUINQUIES (art. 68 co. 2, lett. F) ccnl 2016/2018)		538,00
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETT. C), IVI COMPRESI I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 70-TER (ISTAT) CCNL 2016/2018 compensi incentivanti attività di recupero evasione ICI, in attuazione dell'art.59 del d.lgs. 446/97		

COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETTERA C) – Incentivi funzioni tecniche	20.000,00
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETTERA C) – IMU/TARI ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETTERA C) – ISTAT	
TOTALE UTILIZZI COMPLESSIVO	€60.546,05

C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCI normativo triennale in contrasto con le disposizioni di legge.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità nonché il sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 28/07/2020. Il premio destinato a compensare i miglioramenti di efficacia ed efficienza nella gestione delle attività lavorative sarà erogato in forma di incentivo individuale.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche:

Non sono state previste nuove progressioni economiche per l'anno 2021.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto sono quelli derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi di produttività recepiti dal Piano delle Performance e dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché assegnati dai Responsabili di Servizio ai propri collaboratori, il cui raggiungimento è valutato con apposite schede di valutazione, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente.

In conformità al disposto dell'art. 68, comma 1 del CCNL del 21/05/2018, sono vincolate a specifico utilizzo le risorse stabili di cui alle seguenti voci di destinazione:

- risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- sono inoltre rese disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 75/2017;
- sono inoltre rese disponibili le risorse residue, esclusivamente di parte stabile (art. 67, commi 1 e 2), non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Sono inoltre finanziati dalla parte stabile del fondo istituti contrattuali consolidati a favore del personale quali:

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 70-bis CCNL 2016/2018 (art. 68, co. 2, lett. C) ccnl 2016/2018)	1.275,00
INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. D) CCNL 2016/2018)	0
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018)	50

COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 Lett. A) CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018)	700
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ART. 56-QUINQUIES (art. 68 co. 2, lett. F) ccnl 2016/2018)	538

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le regole per la costituzione del fondo risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha infatti vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare del predetto fondo nell'anno 2016.

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha dettato le regole per l'adeguamento del succitato limite.

L'art. 67 del CCNL 21.05.2018 ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio.

L'articolo 67, comma 1, del nuovo CCNL ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004. Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal revisore dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

L'importo unico consolidato 2017 è pari ad euro 28.419,06.

Il comma 2 del predetto art. 67 prevede che l'importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, sia incrementato da specifici importi, sempre di natura stabile.

L'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 prevede che le risorse stabili sono incrementate da "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; *tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*". Gli incrementi di cui all'art. 64 hanno decorrenza 1/1/2016, 1/1/2017, 1/3/2018, a regime 1/4/2018 ed essendo istituiti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, devono essere applicati, in base all'art. 2, comma 3 del CCNL 21/5/2018, entro trenta giorni dalla data di stipulazione. Anche secondo l'orientamento applicativo ARAN RAL_1725, pubblicato il 14 ottobre 2014, per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione. Sono quindi stati inseriti, nella costituzione del fondo di parte stabile anno 2021 nell'apposita sezione riferita alle risorse di parte stabile non soggetta al limite, i differenziali delle progressioni economiche orizzontali forniti dall'ente, come da indicazione dettata dall'art. 67, comma 2, lettera b) pari a:

IMPORTO A REGIME dall'anno 2019 ad oggi € 1.143,61 (importo consolidato che assorbe i precedenti importi)

L'inserimento, alla luce della circolare della RGS n. 18/2018, relativa al conto annuale 2018, è obbligatorio, come confermato dalla stessa Tab. 15 in cui è comparsa, in costituzione, la riga «Rideterminazione per incremento stipendiale Art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016/2018». Come da dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018, si tratta di incrementi non rilevanti ai fini del limite al trattamento accessorio (anche perché sono incrementi dettati dalla contrattazione nazionale, obbligatori, per i quali l'ente non ha avuto e non avrà alcuna discrezionalità).

L'art. 67, comma 2 lett. h) del CCNL 21/05/2018 prevede l'inserimento di risorse, a titolo di incremento delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a), al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale come indicato da RGS nella circolare prot. 179877 del 01 settembre 2021 per alimentare il fondo ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.

Allo stato attuale, il numero dei dipendenti di questo ente a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020, è inferiore a quello presente alla data del 31/12/2018, per cui è fatto salvo il limite iniziale;

Una volta definiti gli importi delle risorse stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2 del nuovo CCNL, i commi successivi dello stesso articolo individuano le voci di composizione delle risorse variabili annuali.

L'ente NON ha previsto l'incremento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera h), cioè l'importo massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza).

Il comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del nuovo CCNL ripropone, nella parte variabile, le risorse di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL dell'01/04/1999. Con il CCNL 2016/2018 tali risorse possono essere stanziare «per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale». In questo importo sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-*quater*, comma 1, lettera c) del nuovo CCNL, finanziate dai proventi delle violazioni del codice della strada e destinate all'erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La nuova norma contrattuale conferma che gli obiettivi dell'ente possano anche essere «di mantenimento», in coerenza con quanto aveva già chiarito l'Aran, a condizione che, per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente. Inoltre, viene confermato, sempre in coerenza con quanto stabilito dall'Aran, che gli obiettivi di performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, devono essere individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

L'amministrazione NON ha effettuato alcun incremento delle risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. B) del CCNL.

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 15/2021 avente ad oggetto: "ART. 67 CCNL 21.05.2018 – DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021".

Descrizione	Importo	NON soggette a limite 2016
Totale Risorse stabili	40.047,26	
di cui Risorse stabili soggette al limite	37.905,25	
di cui Risorse stabili escluse dal limite		2.142,01
Totale Risorse variabili	21.698,79	
di cui Risorse variabili soggette al limite		
di cui Risorse variabili escluse dal limite		21.698,79
	61.746,05	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA	-1200	
Totale risorse	60.546,05	

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Unico importo consolidato (IUC)

L'articolo 67 sopra citato, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.

Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal collegio dei revisori dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso CCNL del 22/01/2004.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 comprensivo incremento di € 1.767,00, ai sensi dell'art. 32, comma 7 CCNL 22/01/2004, pari allo 0,20% monte salari 2001 con decurtazione del 2,25% su anno 2016	28.419,06
Risorse stabili soggette al limite - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) ANNI PREC	1170,91
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) 2020	668,72
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	7.646,56
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	37.905,25
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	998,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.143,61
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.142,01

Il Totale delle Risorse stabili, così determinato, è pari a € **40.047,26**

Sezione II – Risorse variabili

L'art. 67 comma 3 del nuovo CCNL prevede che il Fondo possa essere alimentato con importi variabili di anno in anno.

L'articolo 67 comma 7, del nuovo CCNL, dispone poi che: *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”* adeguato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019.

La portata innovativa di tali nuove disposizioni del CCNL si completa con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, del CCNL, il quale stabilisce che: *“Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67”*.

La Giunta comunale non ha dettato linee di indirizzo né stanziato risorse variabili ad incremento del fondo.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 è stato effettuato l'inserimento di compensi previsti da specifiche disposizioni di legge:

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 20.000,00
-----------------------------	-------------

Il fondo di parte variabile è rappresentato nella seguente tabella:

Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) NUOVE SPECIFICHE RESPONSABILITA'	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	0,00

Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	1.698,79
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	20.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) IMU/TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	21.698,79

Il Totale delle Risorse variabili, così determinato, è pari a 21.698,79

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Ricordate le seguenti indicazioni operative:

- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 8 del 2 febbraio 2015, che segnala la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del d.l.78/2010, e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014);
- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa") e indica che, a partire dal 1° gennaio 2015, non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi, né dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio; le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate, a partire dal 2015, di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis
- Ragioneria generale dello Stato, nota n. 63898 del 10 agosto 2015 con cui viene precisato: "a. nei casi in cui gli incarichi di posizione organizzativa siano rimasti cristallizzati nel numero e nel valore dell'anno 2010, il principio del limite imposto dalla prima parte dell'articolo 9, comma 2- bis del DL n. 78/2010 risulta rispettato; b. la eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa si traduce altresì - in presenza di mancato reincarico - in un minore onere a carico del bilancio dell'ente e quindi risulta rispettosa della seconda parte dell'articolo citato. Si ritiene pertanto utile raccomandare la verifica che le risorse finalizzate alla remunerazione delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell'ente, nel periodo di vigenza della norma, siano state contenute nel relativo tetto del 2010 e che sia stato rispettato il relativo limite alla retribuzione individuale disposto dell'articolo 9, comma 1 del DL n. 78/2010";
- Ragioneria generale dello Stato, nota n. 77245 del 9 ottobre 2015, che specifica che l'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 aggiunge agli istituti contrattuali vigenti una ulteriore posta, di natura strutturale, costituita dalla misura, consolidata e permanente, dei tagli generati nell'intero periodo di vigenza dell'art. 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010. Poiché la decurtazione prevista dalla norma è di natura permanente, la stessa dovrà di necessità essere apportata a valere sulle risorse fisse del fondo al fine di garantire adeguata copertura nel tempo;
- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 12 del 23 marzo 2016, con cui, in riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 236 della l. 208/2015, si specifica che "per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento";
- Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 19 del 27 aprile 2017;

Come noto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio)."

Richiamato l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: «Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020, è inferiore a quello presente alla data del 31/12/2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è fatto salvo;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo	NON soggette a limite 2016
Totale Risorse stabili	40.047,26	
di cui Risorse stabili soggette al limite	37.905,25	
di cui Risorse stabili escluse dal limite		2.142,01
Totale Risorse variabili	21.698,79	
di cui Risorse variabili soggette al limite		
di cui Risorse variabili escluse dal limite		21.698,79
	61.746,05	

Decurtazioni DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - seconda parte art. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	1.200,00	
Decurtazione 2021 per rispetto limite 2016 adeguato	Nessuna	
Totale risorse	60.546,05	

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Si fa presente che, in virtù della clausola di ultra attività del contratto integrativo decentrato anno 2019-2021, vengono applicate le modalità di utilizzo delle risorse decentrate per il finanziamento di istituti contrattuali che favoriscano il miglioramento organizzativo nei vari settori dell'Ente (servizio in turni di lavoro, indennità per specifiche responsabilità e/o funzioni, indennità di reperibilità, indennità di condizioni di lavoro e indennità di servizio esterno).

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto sono somme già regolate dai CCI e sono effetto di disposizioni del CCNL, le seguenti somme:

PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, comma 1 CCNL 2016/2018)	19.529,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018)	5.283,30

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE (art. 68, comma 2 lett. j) CCNL 2016/2018)	0
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 68, comma 2, lett. A) CCNL 2016/2018)	9.969,52
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, comma 2, lett. B) CCNL 2016/2018)	3.201,23
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 70-bis CCNL 2016/2018 (art. 68, co. 2, lett. C) ccnl 2016/2018)	1.275,00
INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, comma 2, lett. D) CCNL 2016/2018)	
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 1 CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018)	750,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ART. 70- QUINQUIES COMMA 2 Lett. A) CCNL 2016/18 (art. 68 comma 2 lett. E) CCNL 2016/2018)	
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ART. 56-QUINQUIES (art. 68 co. 2, lett. F) ccnl 2016/2018)	538,00
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETT. C), IVI COMPRESI I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 70-TER (ISTAT) CCNL 2016/2018 compensi incentivanti attività di recupero evasione ICI, in attuazione dell'art.59 del d.lgs. 446/97	
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETTERA C) – Incentivi funzioni tecniche	20.000,00
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETTERA C) – IMU/TARI ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE, RICONOSCIUTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETTERA C) – ISTAT	

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	24.812,30
Somme regolate dal contratto	35.733,76
Destinazioni ancora da regolare	

Totale	60.546,05
---------------	-----------

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili finanziano correttamente tutti gli istituti e destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto quota carico fondo, progressioni orizzontali storiche, compensi per particolari responsabilità,).

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività/performance è erogata in applicazione delle norme contrattuali dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'organismo comunale di Valutazione. Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Non saranno attivate procedure di attribuzione PEO nell'anno 2021 in base a quanto disposto dal CCNL e in base ai criteri dell'art. 11 del CCI 2019-2021.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016

Descrizione	2016
Risorse stabili	36.065,35 (28.418,79+7.646,56)
Risorse variabili	
Totale risorse	28.418,79
Decurtazione consolidata	1.200,00
Riduzione art. 1 comma 236 della l. 208/2015	
Totale risorse	34.865,35
Voci escluse dal limite	
Limite 2016	34.865,35

2021

Descrizione	Importo	NON soggette a limite 2016
Totale Risorse stabili	40.047,26	
di cui Risorse stabili soggette al limite	37.905,25	
di cui Risorse stabili escluse dal limite		2.142,01
Totale Risorse variabili	21.698,79	

di cui Risorse variabili soggette al limite		
di cui Risorse variabili escluse dal limite		21.698,79
	61.746,05	

Decurtazioni DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - seconda parte art. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	1.200,00	
Decurtazione 2021 per rispetto limite 2016 adeguato	Nessuna	
Totale risorse	60.546,05	

VERIFICA ART 68 comma 3 del CCNL 21/5/2020:

L'ART. 68 C. 3 del CCNL del 231/5/2020 prevede che: "La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, (VARIABILI) con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse."

VERIFICA NUMERO 3 QUOTA PREVALENTE DELLA PARTE VARIABILE (1) alle lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle variabili con esclusione delle lettere c), f), g)		RISPETTATO
Totale risorse variabili		€ 21.698,79
Esclusioni per il calcolo (spec. Disp. Di legge, messi notificatori, personale case da gioco)		€ 0,00
Base di calcolo		€ 21.698,79
Calcolo della quota prevalente (almeno il 50%)		€ 10.849,40
Totale delle lettere a), b), c), d), e), f)		€ 15.733,74

VERIFICA NUMERO 4 QUOTA PREVALENTE DELLA PARTE VARIABILE (2) Almeno il 30% della parte variabile con esclusione lettere c), f) e g) deve essere destinato a performance individuale		RISPETTATO
Totale risorse variabili		€ 21.698,79
Esclusioni per il calcolo (spec. Disp. Di legge, messi notificatori, personale case da gioco)		€ 20.000,00
Base di calcolo		€ 1.698,79
Calcolo del 30%		€ 509,64
Somma destinata a performance individuale		€ 3.201,23

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo "risorse decentrate" sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2020 e imputate ai relativi capitoli di spesa.

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

L'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

L'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, prevede: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*";

Considerato che:

- l'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio, all'ultimo periodo cambia però completamente le regole di calcolo vigenti. Dal momento dell'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla norma (da emanarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 34), il parametro di riferimento non sarà più un valore stabile e duraturo nel tempo, ma dinamico e variabile in proporzione ai dipendenti in servizio. Il predetto art. 33 recita infatti: « Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. » Dopo il decreto ministeriale, il limite al trattamento accessorio dovrà essere adeguato in aumento o in diminuzione per garantire un valore medio pro capite prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Occorre chiarire che ciò che viene toccato dalla norma non è il fondo delle risorse decentrate, ma il limite. È il limite che aumenta o diminuisce, non la costituzione del fondo."

Dato atto che:

- Il DM 17/3/2020 chiarisce anche che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), cioè dal 20/4/2020. Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";

- la circolare 13 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2020, che illustra i contenuti del D.M. 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto legge n. 34/2019, nulla chiarisce in merito al corretto calcolo per l'incremento del fondo risorse decentrate in caso di numero dipendenti maggiore rispetto a quello del 31/12/2018. Tale aumento non concorre al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs 25 maggio 2017, n. 75.

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicitiva del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020, è inferiore a quello presente alla data del 31/12/2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è fatto salvo;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

- vi sono invece voci di spesa, relative al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che pur non facendo parte del fondo risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 e, tra queste, ricordiamo:

1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
2. la retribuzione di posizione, la maggiorazione della retribuzione di posizione, la retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate e il galleggiamento del segretario comunale; assegno ad personam di cui all'art. 110, comma 3 del d.lgs. 267/2000;
3. fondo del lavoro straordinario;

VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 ADEGUATO AI SENSI ART.33 COMMA 2 DEL D.L. 34/2019

	ANNO 2016	ANNO 2021
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	34.865,35	60.546,05
TOTALE VOCI ESCLUSE		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	20.145,00	0,00
INCREMENTO LIMITE PO PER SCIOGLIMENTO UNIONE	6.715	
TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE	19.098,60	0,00
FONDO STRAORDINARIO	1.698,79	1.698,79
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 adeguato ai sensi dell'art. 33 comma 2 dl 34/2019	82522,74 (limite di spesa complessivo 2016)	

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, oltre agli oneri riflessi e per IRAP, come determinato è stanziato sui diversi capitoli del bilancio 2021. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DISPOSIZIONI NORMATIVE

ART. 40 COMMA 3 SEXIES D.LGS. 165/2001

Contratti collettivi nazionali e integrativi

“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”

ART. 40 BIS COMMA 1 D.LGS. 165/2001

Controlli in materia di contrattazione integrativa

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”